



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Ai blocchi di partenza l'extra cashback di Natale
- La proroga al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione
- Antieconomicità e conseguenze della crisi come operare seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione
- Il decreto "ristori-quater": le principali novità
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di novembre

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



10

Il Giudice ha sentenziato



12

In breve 14

Ai blocchi di partenza l'extra cashback di Natale 14

La proroga al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione 16

L'Approfondimento – 1 17

Antieconomicità e conseguenze della crisi come operare seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione 17

L'Approfondimento – 2 28

Il decreto "ristori-quater": le principali novità 28

L'Approfondimento – 3 38

Gli interPELLI dell'Agenzia delle Entrate del mese di novembre 38

L'angolo Informatico 45

APP IO e CASHBACK 45

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Proroga al 10.12.20 per l'invio della dichiarazione dei redditi e Irap</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.11.2020</p>	<p>È stato prorogato l'invio telematico delle dichiarazioni relative al periodo 2019. La scadenza del 30.11.2020 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Irap slittano al 10.12.2020.</p>
<p>Rottamazione-ter e pace fiscale prorogata 1.03.2002</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.11.2020</p>	<p>Il Decreto Ristori-quater prevede la proroga al 1.03.2020 del termine di pagamento della rottamazione-ter e della pace fiscale in scadenza il 30.11.2020.</p>
<p>Esonero IMU</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.11.2020</p>	<p>Si ricorda che l'esonero Imu che è stato previsto dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori è utilizzabile dai soggetti che sono proprietari e anche gestori delle attività esercitate.</p>
<p>Dichiarazione IMU</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.11.2020</p>	<p>Andrà presentata entro il 31.12.2020 la dichiarazione Imu 2019 (ai sensi dell'art. 3-ter D.L. 34/2019) che ha spostato la scadenza ordinaria del 30.06. Le variazioni che sono intervenute nel 2020 dovranno essere dichiarate entro il 30.06.2021. Il saldo Imu del 16.12 ammonta alla differenza tra le aliquote pubblicate sul sito Mef e la prima rata la quale era pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi nel 2019.</p>
<p>Novità fiscali per il Terzo settore</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 30.11.2020</p>	<p>Il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede novità fiscali per gli enti non profit. Nello specifico è prevista una tassazione al 50% dei dividendi degli enti non commerciali che esercitano senza scopo di lucro e in via principale una o più attività di interesse generale con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in una serie di settori specifici. Previsto inoltre il passaggio dall'esclusione Iva al regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali di promozione sociale e di formazione extra scolastica, associazioni</p>

sportive dilettantistiche sempre che non si provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva.

Adeguate verifiche
clientela a distanza

IL SOLE 24 ORE
30.11.2020

Il Decreto Semplificazioni ha modificato la disciplina dell'adeguata verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio prevedendo l'identificazione a distanza senza la necessità della trasmissione della fotocopia del documento di identità o altro equipollente quando l'identità della persona sia stata verificata in via digitale utilizzando lo Spid.

Decreto Ristori-
quater e il secondo
acconto Irpef, Ires e
Irap

IL SOLE 24 ORE
1.12.2020

Il Decreto Ristori-quater ha previsto lo slittamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap dal 30.11.2020 al 10.12.2020 per tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione. Tale proroga si allunga al 30.04.2021 per le imprese con un fatturato fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del volume d'affari nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale rinvio vale anche le imprese in zona rossa alla data del 26.11.2020 e i ristoratori in area arancione a prescindere dal volume di fatturato o dal suo andamento.

Slittamento
contributi ritenute e
Iva del Decreto
Ristori-quater

IL SOLE 24 ORE
1.12.2020

Il Decreto Ristori-quater ha previsto lo slittamento al 16.03.2021 di contributi, ritenute e Iva del mese di dicembre dovuti da imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale sospensione si applica anche a tutte le attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, tour operator, agenzie di viaggio e alberghi sempre nelle zone rosse.

Nuovi piani di
dilazione con
domanda entro il

IL SOLE 24 ORE
1.12.2020

Il Decreto Ristori-quater ha previsto nuovi piani di dilazione anche per i soggetti che fossero decaduti da precedenti rateazioni prima del 8.03.2020 senza che questi

31.12.2021	ITALIA OGGI 01.12.2020	siano tenuti al pagamento delle rate scadute. È sufficiente presentare la domanda entro il 31.12.2021
Agevolazioni settore turismo, cinema e fiere Decreto Ristori-quater	ITALIA OGGI 01.12.2020	Il Decreto Ristori-quater va ad ampliare la platea dei destinatari degli aiuti per il contenimento della crisi economica dovuta al Covid-19 destinando ulteriori risorse. I soggetti interessati dalle nuove misure di sostegno sono agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, aziende di trasporto passeggeri e lavoratori delle imprese turistiche. Ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori di somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del Ristori-quater e che abbiano lavorato almeno 30 giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi è riconosciuta un'indennità di 1.000 euro. Sono state stanziare ulteriori risorse per il settore del cinema e spettacolo, nonché a favore del settore delle fiere e dei congressi per perdite derivanti dall'annullamento in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di spettacoli, fiere, congressi e mostre
Superbonus	IL SOLE 24 ORE 01.12.2020	Nella prossima legge di Bilancio dovrebbe essere inserita la proroga del superbonus al 110% a tutto il 2023. Queste sono le intenzioni del Governo prima della discussione in aula delle modifiche da attuare all'attuale disegno di legge.
Limiti economici ai singoli interventi con superbonus	IL SOLE 24 ORE 01.12.2020	L'attuale disciplina del superbonus ha previsto dei precisi limiti economici per i singoli interventi. Ha limitato il prezzo della singola lavorazione, definendo la congruità del prezzo, tramite il ricorso a prezzari regionali o al prezzario Dei o all'analisi dei prezzi redatta dal tecnico abilitato. È stata limitata la spesa massima agevolabile ponendo un limite di costo complessivo dell'intervento per ogni unità immobiliare interessata.

Riduzione Tari 2019	ITALIA OGGI 01.12.2020	È stato presentato un emendamento alla bozza di legge di Bilancio 2021 dall’Anci che prevede la riduzione generalizzata della Tassa rifiuti tra il 10% e il 20% a favore delle attività economiche che hanno chiuso a causa della seconda ondata della pandemia da Covid-19.
Iscrizione al Vies	ITALIA OGGI 30.11.2020	L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la mancata autorizzazione e conseguente mancata validazione del numero di partita Iva nell’archivio Vies non può incidere sulla qualificazione dell’operazione intracomunitaria, ma sostituisce solamente una violazione formale. In ogni caso ha richiamato l’attenzione sulle modifiche apportate dalla Direttiva 1910/2018 con effetto dal 1.1.2020 secondo cui l’iscrizione del soggetto passivo nell’archivio Vies diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale.
Lotteria degli scontrini	IL SOLE 24 ORE 1.12.2020 ITALIA OGGI 1.12.2020	Dal 1.12.2020 è attiva sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it la sezione “Partecipa ora” in cui digitando il proprio codice fiscale è possibile creare il codice lotteria indispensabile per partecipare alle estrazioni abbinate allo scontrino fiscale. Il codice è unico e potrà essere stampato e conservato sul cellulare per esibirlo all’esercente nel momento dell’acquisto. Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari a o superiore a 1.000 euro. La lotteria partirà a regime dal 1.1.2021 e prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali.
Fondo per contribuenti che subiranno rilevante perdita degli incassi	IL SOLE 24 ORE 2.12.2020	Il Decreto Ristori-quater all’art. 23 prevede per i contribuenti che subiranno una rilevante perdita degli incassi la possibilità di fruire dell’esonero totale o parziale dei pagamenti fiscali e contributi sospesi prorogati.
Ristori-quater e agenti di commercio	IL SOLE 24 ORE 2.12.2020	Nel decreto Ristori-quater sono stati inclusi anche gli agenti di commercio.

Direttiva Dac7: segnalazione di chi guadagna con web	ITALIA OGGI 2.12.2020	È stata approvata la direttiva europea sulla cooperazione amministrativa che prevede che i giganti del web (Google, Amazon e Facebook) informino il Fisco sull'indennità dei soggetti che si arricchiscono attraverso le proprie piattaforme. Nel caso della mancata segnalazione è previsto il blocco all'accesso al mercato. Tale direttiva entrerà in vigore dal 1.1.2023.
Calo di fatturato di novembre fa slittare l'acconto Iva	IL SOLE 24 ORE 3.12.2020	L'acconto Iva in scadenza il 28.12.2020 è prorogato al 16.03.2021 per i contribuenti che nel mese di novembre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019. La proroga scatta anche in assenza di calo di fatturato per alcune delle categorie danneggiate dall'emergenza.
Versamento 2° rata Imu 2020	ITALIA OGGI 3.12.2020	Il 16.12.2020 scade il termine entro cui effettuare il versamento della 2° rata Imu 2020 salvi gli esoneri espressamente previsti dalla normativa emergenziale. Tale adempimento riguarda case, negozi, uffici e terreni dovrà essere osservato anche da chi ha l'immobile sfitto chi lo ha inagibile e chi non riceve il canone da mesi e anche per chi si è visto requisire l'abitazione o il locale dallo Stato attraverso il blocco degli sfratti.
Circolare con chiarimenti in tema di demolizione e ricostruzione	IL SOLE 24 ORE 3.12.2020	La Circolare congiunta Mit-Funzione pubblica ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni in tema di demolizione e ricostruzione. Il documento tratta soprattutto l'equiparazione agli interventi sui beni vincolati di tutte le operazioni previste nelle "zone omogenee A" a prescindere dal reale valore storico-architettonico degli edifici interessati. La circolare ricorda che la nuova definizione di "ristrutturazione edilizia" oggi è estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche.
Cessione credito	IL SOLE 24 ORE	In risposta ad un quesito in Commissione

barriere architettoniche	4.12.2020	finanze alla Camera il Mef ha precisato che i crediti d'imposta da interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono cedibili (art. 121 D.L. Rilancio) solo se rientrano nel perimetro di manutenzione delle parti comuni o di singole unità.
Possibile ampliamento del credito d'imposta sulle locazioni	IL SOLE 24 ORE 4.12.2020	Il Mef in un interrogazione in Commissione finanze ha affermato che è in previsione l'ampliamento della platea dei beneficiari del credito d'imposta sulle locazioni commerciali.
Brexit e fine del rimborso Iva	ITALIA OGGI 4.12.2020	Dal 2021 a seguito dell'uscita del Regno Unito dal sistema armonizzato le imprese nei Paesi membri dell'Unione Europea non potranno più ottenere la restituzione dell'Iva pagata nel Regno Unito e viceversa salvo la stipula di specifici accordi bilaterali. Per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel corso del 2020 è possibile presentare l'istanza per ottenere i rimborsi Iva entro il 31.03.2021.
Bandi in scadenza per economia circolare e trasformazione digitale	IL SOLE 24 ORE 4.12.2020	Entro il 10.12.2020 dovranno essere presentate le istanze per accedere all'agevolazione rivolta ai progetti di ricerca e sviluppo di economia circolare. Entro il 15.12.2020 potranno essere inviate le domande di agevolazione del bando "Digital Transformation" delle Pmi ossia la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi tramite l'applicazione di tecnologie avanzate 4.0.
Dati personali per marketing e profilazione	ITALIA OGGI 4.12.2020	Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimenti n. 181/2020 ha chiarito che le imprese possono stabilire per quanto tempo tenere per scopi di marketing e profilazione i dati personali raccolti con il consenso dell'interessato.

L'Agenzia interpreta



<p>Regolarizzazione dichiarazione d'intento</p>	<p>INTERPELLO N. 531/2020 DEL 5.11.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'Iva addebitata dal fornitore a seguito della regolarizzazione per il superamento dell'importo indicato nella lettera d'intento è detraibile per l'esportatore abituale entro il termine ordinario da individuarsi considerando il momento di emissione del documento. La giurisprudenza ha aggiunto di recente che la detassazione dell'operazione non può essere messa in discussione né sanzionata in caso di irregolarità meramente formali della dichiarazione d'intento.</p>
<p>Versamenti con modello F24</p>	<p>PROVVEDIMENTO PROT. 365557/2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate estende l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (ai sensi del Dpr 131/1986) nonché al versamento dell'imposta sulle donazioni (ai sensi dell'art. 2 c. 47 D.L. 262/2006) nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del modello di versamento F24 decorre con riferimento a tali atti presentanti per la registrazione dal 7.12.2020 e a partire dal 1.07.2021 diventerà obbligatorio.</p>
<p>Iva su servizi sostitutivi di mensa</p>	<p>RISOLUZIONE N. 75 DEL 1.12.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate conferma il doppio regime Iva per i servizi sostitutivi di mensa: nel rapporto tra datore di lavoro e soggetto emittente il buono pasto è considerato contratto di appalto con aliquota del 4%; nel rapporto tra servizio convenzionato e soggetto emittente si applica l'aliquota del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande resa da pubblici esercizi. L'aliquota del 4% si applica sul prezzo convenuto tra le parti a prescindere dal valore facciale del buono pasto.</p>
<p>Nuovi codici</p>	<p>RISOLUZIONE</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha istituito</p>

tributo per imposte
su atti pubblici e
piattaforme marine

N. 76/E - 77/E

rispettivamente i codici tributo per il versamento con il modello F24 dell'imposta di registro e di bollo sugli atti pubblici o sulle scritture private autenticate e sull'imposta sulle donazioni e infine dell'imposta sulle piattaforme marine (Impi).

Il Giudice ha sentenziato



<p>Deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori</p>	<p>C.T.R. DEL PIEMONTE SENTENZA N. 618/2020</p>	<p>La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha affermato che non vi è alcuna norma del Tuir che consenta l'assimilazione del Tfm al Tfr quindi non possono essere applicati limiti di deducibilità al trattamento di fine mandato degli amministratori il cui importo deriva dall'incontro tra la volontà assembleare e l'accettazione da parte dell'amministratore.</p>
<p>Bancarotta documentale</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 33820/2020 DEL 30.11.2020</p>	<p>La Cassazione ha precisato che qualora nel corso del giudizio sia prodotta una sentenza passata in giudicato che accerta fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione il giudice è tenuto onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile e degli elementi di fatto da essa risultanti sulla posizione dell'imputato. Quindi per chi è assolto con formula piena dalle accuse di bancarotta documentale non può essere condannato per distruzione e occultamento della contabilità.</p>
<p>Reato di distruzione o occultamento scritture contabili</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 30934/2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato la possibilità nel momento in cui l'importo dell'evasione sia stato in altro modo determinato rispetto alle scritture contabili, di configurarlo come profitto anche del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui al D.Lgs. 74/2000 trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta e di sottoporlo a confisca anche per equivalente.</p>
<p>Niente deroghe al plafond Iva</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 27389</p>	<p>La Corte di Cassazione ha affermato che è da rigettare la tesi secondo cui l'effettuazione di cessioni all'esportazione, assimilate ai sensi</p>

dell'art. 8-bis D.P.R. 633/72 deroghi alle regole generali previste in materia di plafond degli esportatori abituali per l'effettuazione di acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta.

Segreto professionale e ispezione fiscale

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 34020/2020

La Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente l'opposizione del professionista mediante il segreto professionale per interrompere l'ispezione fiscale sempre che non si tratti di documenti contabili pubblici. In questo caso per continuare il controllo nei locali del professionista è necessario l'intervento del magistrato.

Responsabilità penale per evasione Iva

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 34475/2020

La Cassazione penale ha ritenuto legittima la condanna penale per evasione Iva commessa dal presidente del consiglio di amministrazione anche per il vicepresidente e l'amministratore delegato così come per tutti i manager con ampi poteri di gestione avendo tutti la possibilità e le deleghe per eseguire pagamenti di qualunque specie.

Tassazione delle plusvalenze da terreni e immobili

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 21115/2020

La Corte di Cassazione ha stabilito che se la vendita di terreni edificabili comporta plusvalenze patrimoniali e non ricorrono le finalità speculative tali redditi devono essere dichiarati secondo il principio di cassa e quindi solo quando sarà percepito il corrispettivo.

Compenso avvocato

CASSAZIONE
ORDINANZA
N. 27305/2020

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il compenso dell'avvocato deve essere calcolato sulla base dell'effettivo valore della controversia anche quando le parti sono giunte a una transazione di importo inferiore.

In breve

Ai blocchi di partenza l'extra cashback di Natale

di Francesco Costa

A partire dal 8.12.2020 e fino al 31.12.2020 è stato previsto l'avvio in fase sperimentale del cosiddetto "extra cashback di Natale" con tale programma risulta sufficiente un numero di 10 acquisti con strumenti di pagamento elettronici per ottenere un rimborso massimo fino a 150 euro.

Come funziona tale modalità? Innanzitutto è necessario scaricarsi nel proprio smartphone l'APP IO ed effettuare l'accesso tramite le credenziali Spid o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0) poi effettuare la registrazione al programma cashback (tale registrazione è possibile farla anche tramite la banca, ufficio postale o attraverso gli altri soggetti che emettono carte o app di pagamento). Nella registrazione al programma di cashback è necessario inserire anche gli estremi identificativi delle carte di credito o debito o prepagate e il codice Iban sul quale si vuole ricevere gli accrediti.

Per quanto riguarda gli esercenti dovranno verificare se il proprio dispositivo per gli strumenti di pagamento elettronici (Pos) consente di partecipare all'iniziativa. È essenziale che il fornitore del dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento abbia aderito alla convenzione con la società PagoPa S.p.A..

Quali acquisti sono ammessi a tale programma? Sono validi tutti gli acquisti effettuati in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di: acquisti effettuati online; acquisti necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, professionale o artigianale; operazioni eseguite presso gli ATM; bonifici sdd per gli addebiti su conto corrente e infine operazioni relative a pagamenti ricorrenti su carta o conto corrente.

Sono ammessi come mezzi di pagamento: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, carte fedeltà, app di pagamento (es. Satispay o Bancomat Pay) ed infine altri sistemi di pagamento come Google Pay o Apple Pay (questi però solo dal 2021).

Per la fase sperimentale di tale programma accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che hanno effettuato un numero minimo di 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione fino ad

un valore massimo di 150 euro. (le transazioni rilevanti sono quantificate in misura massima pari a 1.500 euro)

Dal 2021 il programma di cashback previsto dal D.M. 24.11.2020 n. 156 entrerà a pieno regime ed si suddividerà in questi determinati periodi:

- dal 1.1.2021 al 30.06.2021;
- dal 01.07.2021 al 31.12.2021;
- dal 01.01.2022 al 30.06.2022.

Per ogni periodo si potrà beneficiare del rimborso per un numero minimo di 50 transazioni con strumenti elettronici. Il rimborso sarà pari al 10% dell'importo della transazione fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Il rimborso sarà erogato entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

Infine è previsto un super cashback per i primi 100.000 aderenti in ciascuno dei periodi semestrali (indicati nel paragrafo precedente) che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici ai quali sarà conferito un rimborso speciale di 1.500 euro.

La proroga al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione

di Alberto De Stefani

Come noto, con il DL. Ristori-quater, il Consiglio dei Ministri ha previsto la proroga delle scadenze risultanti dal Modello Unico 2020 con riguardo alla seconda rata degli acconti.

Tra le altre misure contenute nella bozza è stata confermata anche la modifica dell'articolo 68, comma 3 del DL. 18/2020 e quindi la proroga delle rate da rottamazione dei ruoli previste per il 2020, inizialmente prevista al 10 dicembre, slitta al 1° marzo 2021.

Ricordiamo che il Decreto Cura Italia (DL. 18/2020) con l'articolo 68 regolamentava la sospensione delle rate riguardanti la rottamazione dei ruoli (articolo 3, DL. 119/2018), le risorse proprie UE ed IVA all'importazione (articolo 5, DL. 119/2018) e il saldo e stralcio (articolo 1, comma 145, L. 145/2018).

L'originaria disposizione di queste misure agevolative, prevedeva che l'omesso, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata, portava alla decadenza dalla rateazione. Con queste previsioni invece, tutte le rate scadute nel 2020 e non corrisposte possono essere versate entro il 1° marzo 2021.

È bene precisare che per le rate prorogate non è possibile chiedere un'ulteriore dilazione e alla data del 1° marzo non si applicheranno i cinque giorni di tolleranza previsti dall'articolo 3, comma 14-bis, del DL. 119/2018.

Il decreto Ristori-quater, oltre a questa proroga, introduce altre due novità.

Sempre con riguardo la rottamazione dei ruoli, ricordiamo che al verificarsi di una delle cause sopra descritte che portavano alla decadenza della rateazione, era fatto divieto al contribuente la possibilità di dilazionare il debito residuo. Con la modifica dell'articolo 68, invece, l'agente della riscossione concederà la dilazione per i debiti i quali, al 31.12.2019, si era verificata la perdita della rottamazione, estendendo tale previsione anche per le precedenti rottamazioni previste dal DL. 193/2016 e da DL. 148/2017.

Infine, i contribuenti che al 8 marzo 2020, vale a dire al momento di entrata in vigore del DL. 18/2020, erano già decaduti da una rateazione, possono presentare una domanda entro il 31.12.2021 per essere riammessi alla dilazione *“senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”*. Viene quindi concessa un'ulteriore proroga in merito all'articolo 19, DPR 602/73, il quale prevede che prima di essere riammessi ad una dilazione, occorre pagare le rate scadute.

L'Approfondimento – 1

Antieconomicità e conseguenze della crisi come operare seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Il particolare contesto emergenziale in cui stiamo vivendo, causato dalla pandemia COVID 19, sta creando non pochi problemi agli operatori economici che si trovano in difficoltà ad onorare i pagamenti necessari per conservare il mercato di riferimento e per programmare il medio-lungo periodo.

Si osserva, inoltre, che in un periodo di crisi e/o difficoltà una eventuale scelta imprenditoriale antieconomica è notevolmente amplificata rispetto ad un normale periodo di attività, con la diretta conseguenza che anche una sola scelta di questo tipo, non adeguatamente giustificata, potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Appare ovvio, quindi, che al fine di superare una possibile contestazione per una operazione antieconomica intrapresa in questo periodo, il contribuente debba essere in possesso di elementi che illustrino in modo puntuale e analitico gli effetti positivi che derivano da una scelta di tal genere.

Nella attuale situazione emergenziale scelte antieconomiche possono, però, rivelarsi necessarie per la sopravvivenza dell'azienda anche in assenza di motivazioni analitiche e puntuali rispetto alla "**causa/effetto**".

Ebbene, in questi casi resta aperta la problematica del potenziale controllo da parte dell'Ufficio, posto che qualcuno potrebbe nascondere propositi evasivi con atteggiamenti di puro comodo.

Occorre osservare, infine, che in questo contesto potrebbe essere di aiuto l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione in tema di antieconomicità, proprio per consentire al contribuente di adottare un idoneo comportamento preventivo, atto ad evitare spiacevoli conseguenze accertative.

Di seguito l'analisi della questione

COSA SI INTENDE PER SCELTA ANTIECONOMICA?

Anzitutto occorre rilevare che l'antieconomicità può riguardare:

- la complessiva gestione imprenditoriale;
- una singola operazione o un insieme di operazioni.

Nel primo caso per valutare se la complessiva gestione imprenditoriale sia o meno antieconomica si devono prendere a riferimento dei parametri “**macro**”, quali ad esempio la classica presenza di elevate esistenze iniziali, la presenza di significativi acquisti nel corso dell’anno che portano ad incrementare le stesse esistenze, etc.. Il tutto “**condito**” da un anomalo andamento del conto cassa e da imprenditori/soci che in assenza di remunerazioni continuano a finanziare l’azienda attraverso apporti monetari.

Diversamente, per valutare l’antieconomicità di una operazione o di un insieme di operazioni occorre mettere a confronto le operazioni “**sospette**” con le altre operazioni poste in essere dall’imprenditore, evidenziando quali elementi provano che l’operazione “**sospetta**” celi di fatto una evasione d’imposta.

Sul tema dell’antieconomicità si espressa in più occasioni la Suprema Corte individuando:

- quale onere probatorio grava sull’Amministrazione Finanziaria;
- quali elementi difensivi possono essere opposti dal contribuente.

Al fine di inquadrare correttamente la questione analizzeremo nel proseguo due recenti pronunce relative al mondo immobiliare, utili per valutare le conseguenze di una scelta antieconomica nell’attuale contesto della pandemia Covid-19.

In buona sostanza, vedremo che i principi espressi da queste due pronunce ci consentiranno di salvaguardare le scelte imprenditoriali da futuri accertamenti fiscali.

VENDITE IMMOBILIARI – CONTESTAZIONI DI ANTIECONOMICITÀ

La vendita di immobili in uno scenario emergenziale è senza dubbio l’operazione che risulta maggiormente esposta al rischio di contestazione antieconomica.

Elementi ad alto rischio di contestazione risultano, infatti, essere:

- prezzi di cessione diversificati nei confronti della clientela;
- prezzi di vendita differenti tra privati e titolari di partita IVA, che richiedono la fatturazione dell’operazione;
- anomalie tra il prezzo di cessione e l’importo del mutuo richiesto;
- “**strane**” movimentazioni di denaro contante, attuate dagli acquirenti, mediante prelievi nei conti correnti, in prossimità dell’acquisto;
- disomogeneità tra incassi effettivi e prezzi di vendita oggetto di annunci pubblicitari.

In questo ambito possono assumere un peso significativo eventuali dichiarazioni rese dai fornitori, dalle agenzie immobiliari, dai dipendenti, etc., ovvero dai clienti mediante l'invio di questionari.

Al fine di evitare possibili fraintendimenti chiariamo subito che nel processo tributario la prova testimoniale è vietata. Le dichiarazioni dei terzi, rese al di fuori e prima del processo, costituiscono solo degli elementi indiziari, che possono essere di supporto all'accertamento. L'accertamento in sé non può, infatti, prescindere da ulteriori e qualificati elementi.

Altrettanto vero, però, è che l'orientamento maturato dalla giurisprudenza nel corso del tempo ha consentito all'organo giudicante di poter valutare liberalmente le dichiarazioni rese dai terzi, potendo queste essere di supporto al convincimento raggiunto.

Detto ciò, precisiamo che con la Legge n. 88/2009 il Legislatore ha abrogato la presunzione in base alla quale era possibile contestare il prezzo di vendita dell'immobile laddove risultava uno scostamento tra il corrispettivo della cessione e il valore normale del bene, desunto dal cosiddetto valore OMI.

Pertanto, ad oggi le presunzioni OMI risultano meri elementi indiziari. Contrariamente, invece, gli scostamenti sopra richiamati, si pensi ad esempio alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore del mutuo richiesto, rientrano nel contesto presuntivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973¹. Una norma in base alla quale le attività non dichiarate, ovvero l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche tramite presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Ricordiamo, inoltre, che con la Circolare n. 1/2018 è intervenuta sul tema anche la Guardia di Finanza evidenziando che in sede di controllo è necessario che ***“la formulazione di rilievi per infedeltà del corrispettivo dichiarato nella compravendita immobiliare sia supportata, oltre che dal mero riferimento allo scostamento dal corrispettivo rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa***

¹ L'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973 prevede che: “Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

specie o similari, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova del rilievo".

Pertanto, come si può facilmente intuire, ciò che rileva è la valenza del controllo presuntivo effettuato.

Dall'insieme degli elementi presuntivi raccolti si deve essere in grado di desumere in maniera qualificata che il comportamento posto in essere dal contribuente è chiaramente evasivo.

LA PRESUNZIONE DELL'UFFICIO NON REGGE – L'ORDINANZA N. 1139/2019

Con la pronuncia n. 1139/2019 i massimi giudici hanno:

- esaminato dettagliatamente la questione delle dichiarazioni rese dai terzi;
- ritenuto insufficiente dal punto di vista probatorio la ricostruzione operata dal Fisco che aveva ritenuto estendibili i prezzi praticati a tre clienti a tutte le vendite immobiliari, nella specie 18 villette, realizzate nella stessa zona da una società.

In particolare, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava la scelta della società di accollarsi il costo di accatastamento di 15 delle 18 unità immobiliari vendute. Scelta considerata antieconomica dall'Ufficio, dato che il prezzo praticato agli altri tre clienti non includeva queste ulteriori spese. In queste tre vendite le spese di accatastamento erano state sostenute, infatti, dagli stessi clienti.

Di seguito la ricostruzione della vicenda

IL CASO DI SPECIE

In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficiente la valenza probatoria dell'Ufficio basata sulle dichiarazioni rese da tre acquirenti su un totale di 18. Diversamente, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria era stata, invece, avvalorata nel secondo grado di giudizio.

In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che le dichiarazioni acquisite al di fuori del processo tributario non solo erano ***“utilizzabili quando, come nel caso in esame, erano plurime, rese da persone oggettivamente a conoscenza dei fatti e tra loro non contrastanti”***, ma anche ***attendibili in quanto gravi, precise e concordanti e atte a sostenere l'accertamento adottato dall'Amministrazione, posto che “i 3 acquirenti che avevano rilasciato le dichiarazioni in oggetto avevano individuato con precisione una comune pratica omissiva da parte dei venditori degli immobili,***

consistente nell'incassare somme in nero a titolo di spese per pratiche di accatastamento".

In buona sostanza, nel giudizio di appello veniva riconosciuta l'antieconomicità delle restanti vendite immobiliari effettuate dalla società. Di fatto, per i giudici non era logica da un punto di vista imprenditoriale la scelta della società di accollarsi per le restanti vendite gli oneri di accatastamento degli immobili.

Pertanto, sulla base di questi assunti la CTR concludeva affermando che ***"in assenza di ogni specifica fatturazione, l'ufficio aveva ritenuto correttamente di estendere la presunzione a tutte le 18 vendite, restando nelle possibilità (e nell'onere) della ricorrente di opporsi con opportuna documentazione (in relazione alla procedura di accatastamento) o con altre considerazioni di livello presuntivo, con analoghe o superiori caratteristiche di oggettività, gravità e precisione"***.

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le motivazioni dei giudici di merito sono state rigettate dalla massima consulta.

Più precisamente, gli ermellini pur riconoscendo la facoltà di utilizzare le dichiarazioni rese da terzi, dato che ***"le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (sentenza n. 9080/2017). Le medesime, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex articolo 2729, cod. civ. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento (sentenza n. 16711/2016)"***, evidenziavano l'errore di fondo commesso dall'Ufficio.

L'Amministrazione Finanziaria ha, infatti, riconosciuto ***"qualificate"*** e, quindi, connotate dai presupposti di gravità, precisione e concordanza, le dichiarazioni rese da tre degli acquirenti delle 18 villette, dando per scontato l'incasso in nero delle somme riguardanti le pratiche di accatastamento degli altri 15 clienti.

Per tutti questi motivi, i massimi giudici hanno ritenuto insufficiente la motivazione assunta dalla CTR, perché:

- legittimava le lacunose dichiarazioni dell'Ufficio. Talaltro, in sede di controllo erano presenti anche espressioni dubitative;

- era fondata **“in via esclusiva sulle dichiarazioni rese da terzi, in un numero (3) limitato rispetto ai soggetti complessivamente coinvolti (18), senza operare alcun riferimento alle modalità, alle tempistiche e al contesto spazio-temporale dei pagamenti”**;
- era priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. A tal riguardo si ricorda che detti requisiti sono necessari per rendere **“qualificate”** le presunzioni.

Come si può facilmente intuire in una situazione di tal genere sarebbero stati opportuni ulteriori controlli e approfondimenti. Le poche dichiarazioni raccolte non risultano, infatti, altro che meri elementi indiziari.

SENTENZA DI CASSAZIONE N. 2689/2020 – IL CONTROLLO ATTENDIBILE

Degne di nota sulla tematica in oggetto sono le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità nella recente sentenza n. 2689/2020.

Il caso sottoposto al giudizio della massima consulta riguardava un accertamento induttivo in cui l'Ufficio aveva attribuito un maggior reddito d'impresa ad una società che aveva ceduto sei unità immobiliari.

Nel primo e nel secondo grado di giudizio l'operato dell'Amministrazione Finanziaria era stato legittimato dai giudici di merito. In particolare, la CTR aveva:

- ritenuto utilizzabili ai fini probatori i contratti di vendita preliminari stipulati tra società e acquirenti, dai quali emergeva un maggior importo rispetto a quello effettivo di vendita. Maggior importo, iscritto nel contratto preliminare e che talaltro era stato utilizzato da qualche acquirente per stipulare il contratto di mutuo;
- avvalorato la metodologia di controllo utilizzata dall'Amministrazione Finanziaria per ricostruire il prezzo di vendita di cinque dei sei immobili. La ricostruzione dell'Ufficio non si basava, infatti, solo sui valori OMI.

Precisava, infatti, la CTR che i valori OMI, seppur applicati in misura inferiore rispetto ai prezzi di mercato di immobili della stessa natura e nella stessa posizione, erano stati integrati **“dall'antieconomicità dell'attività relativa al cantiere in oggetto; di significative oscillazioni del valore per mq., con riferimento ad immobili ceduti quasi contemporaneamente e siti nello stesso complesso edilizio; della mancanza, in taluni casi, di contratti preliminari in presenza di acconti versati e di assegni non datati, nonché dal rilevante scostamento tra somme prese a mutuo e corrispettivi dichiarati”**.

Per questi motivi, la CTR riteneva **“non assolto l'onere gravante in capo ai**

contribuenti di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla loro contestata antieconomicità”.

In buona sostanza, i giudici di Cassazione ribadivano la bontà del procedimento logico adottato dall’Ufficio, fondato su presunzioni semplici, ma di riscontrata gravità, precisione e concordanza.

Detto ciò, si aggiunga che nel proporre ricorso in Cassazione il contribuente:

- disconosceva le firme apposte sui contratti preliminari;
- contestava la validità della tecnica accertativa utilizzata dall’Ufficio, fondata a suo parere esclusivamente sui valori OMI.

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel dirimere la controversia i massimi giudici:

- accoglievano il primo motivo di doglianza, ovvero il disconoscimento delle firme apposte sui contatti preliminari;
- rigettavano la contestazione circa la validità della tecnica accertativa, legittimando in toto l’operato dell’Ufficio.

Ebbene, in merito al disconoscimento della firma, eccetto dal contribuente, la Corte di Cassazione non ha condiviso le motivazioni della CTR, che riteneva necessaria a tal fine una querela di falso.

Chiarisce, infatti, la Corte che in ragione del rinvio operato dall’art. 1, comma 2 del Dlgs n. 546/1992² alle norme del Codice di procedura civile nel caso in esame trova applicazione l’istituto ex art. 214 del c.p.c.³. Pertanto, la CTR avrebbe dovuto applicare il principio in base al quale **“in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività, in forza della struttura del giudizio tributario, deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l’atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l’esperibilità della procedura di verifica (in termini, Cassazione n. 13333/2019, che ha ritenuto tardivo il**

² L’art. 1, comma 2 del Dlgs n. 546/1992 afferma che: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile”.

³ L’art. 214 del c.p.c. stabilisce che: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.

disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione)".

Sicuramente ai nostri fini sono più interessanti le conclusioni che riguardano la validità della tecnica accertativa utilizzata dall'Amministrazione Finanziaria. A tal riguardo gli ermellini ritengono priva di ogni fondamento la motivazione assunta dal ricorrente e confermano attendibile, invece, l'operato della CTR che ha riconosciuto non assolto l'onere in capo al contribuente di dover dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.

In particolare, la Suprema Corte reputando corretta l'applicazione, da parte della CTR, dei principi in materia di accertamento ha chiarito che ***"In tema di accertamento induttivo, gli artt. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, e 54, comma 3 del DPR n. 633/1972, come modificati dall'art. 24, Legge n. 88/2009, hanno effetto retroattivo, in considerazione della finalità della citata Legge n. 88/2009 di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, sicché, venuta meno ex tunc la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, introdotta nei menzionati art. 39 e 54 del DL n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006) la prova dell'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (ex plurimis: Cassazione n. 23485/2016, n. 6736/2017 e n. 7025/2018, per la quale l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo "puro", che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), cit., non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza)"***.

In definitiva, per i giudici di Cassazione l'accertamento deve essere ritenuto valido quando:

- il recupero erariale è sufficientemente motivato;
- è chiaramente illustrata l'inattendibilità dei dati relativi alle poste di bilancio contestate;
- è dimostrata l'inadeguatezza degli incassi a rappresentare la capacità contributiva dichiarata.

Pertanto, quando l'Amministrazione Finanziaria è in possesso di un tale livello probatorio:

- è inattaccabile;
- non deve provare più nulla;
- grava sul contribuente **“l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia peraltro sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (ex plurimis, tra le più recenti: Cassazione n. 27804/2018; si veda, altresì Cassazione n. 30803/2017, la quale chiarisce che il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa)”**.

Con riferimento ai valori OMI la stessa Corte di Cassazione precisa, infine, che:

- nel caso di specie gli stessi costituiscono solo uno degli elementi indiziari posti alla base della motivazione assunta dall'Amministrazione Finanziaria;
- a seguito della reintroduzione ad opera dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 88/2009⁴, con effetto retroattivo della presunzione semplice in luogo di quella legale (relativa), la corrispondenza del prezzo di vendita al valore normale del bene non impedisce al giudice di fondare le proprie ragioni su un unico elemento, purché dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

⁴ L'art. 24, comma 5 della Legge n. 88/2009 stabilisce che: “Il primo comma dell'art. 39 del DPR n. 600/1973, è sostituito dal seguente: “Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

- a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'art. 3;
- b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, e successive modificazioni;
- c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
- d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

RIFLESSIONI FINALI

Dall'analisi delle due sentenze riportate emerge chiaramente che, relativamente all'antieconomicità di una operazione, la differenza tra una ricostruzione attendibile e una non attendibile riguarda gli elementi presi a riferimento dall'Amministrazione Finanziaria. Elementi che in una ricostruzione attendibile devono avere un fondamento e non essere privi di una valutazione del caso di specie.

Osserviamo, inoltre, che:

- nell'ordinanza n. 1139/2019 la ricostruzione del Fisco non può essere considerata attendibile perché le prove sono insufficienti. Le informazioni ricavate da tre acquirenti non possono, infatti, in assenza di ulteriori elementi probatori essere estese a tutte le altre compravendite;
- nella sentenza m. 7689/2020 il controllo operato dal Fisco non può, invece, che essere considerato attendibile, data la presenza di molteplici elementi di prova. Si pensi in tal senso alla contemporanea presenza di elementi quali: l'antieconomicità dell'attività di cantiere, le significative oscillazioni di prezzo del valore per mq di immobili ceduti quasi contemporaneamente e ubicati nella stessa zona, la presenza di acconti versati e di assegni non datati in assenza di contratti preliminari, il rilevante scostamento tra somme prese a mutuo e prezzo di cessione.

Ritornando ora alla situazione emergenziale che stiamo vivendo sorge spontaneo chiedersi come questi principi possano trovare applicazione. Lo stato di crisi attuale è evidente, ma come è possibile giustificare le scelte operate quando sono apertamente antieconomiche?

Restando nel comparto immobiliare e sulla base di quanto desunto dalle pronunce esaminate possiamo affermare che eventuali vendite a corrispettivi fortemente ridotti devono essere adeguatamente giustificate.

Sicuramente non è sufficiente la semplice spiegazione che a causa della crisi si è preferito vendere ad un prezzo inferiore al costo di realizzazione. La questione che potrebbero immediatamente sollevare i funzionari amministrativi riguarderebbe, infatti, sia l'urgenza o meno di tale vendita, che la necessità della stessa.

Proviamo a chiarire meglio. Ipotizziamo che la vendita sia effettuata da una società patrimonializzata con adeguate risorse, che decide di fermare la costruzione, avendone l'opportunità e sussistendone le condizioni. In un caso del genere l'anomalia è

lapalissiana, dato che una valida alternativa economica potrebbe essere la sospensione delle vendite e l'attesa del miglioramento delle condizioni del mercato di riferimento.

Diversamente, nell'ipotesi in cui la stessa società non disponga di adeguate risorse, perché ad esempio deve provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, alle imposte, alle rate del mutuo, etc., ecco che il consiglio pratico è quello di documentare dettagliatamente la scelta effettuata, in modo che laddove fossero successivamente ripristinate le condizioni di normalità e si dovesse procedere alle vendite immobiliari a prezzi maggiori, risulterà semplice dimostrare le differenti condizioni della vendita effettuata durante la crisi emergenziale.

Condizioni economiche di vendita che prescindere dallo stato di crisi sono libere, ma che devono pur sempre rispondere ad una logica economica.

L'Approfondimento – 2

Il decreto “ristori-quater”: le principali novità

di Federico Camani

PREMESSA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 157/2020, c.d. decreto “ristori-quater” contenente “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state approvate ulteriori e specifiche misure a tutela dell'integrità dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia e dalle restrizioni imposte dal Governo. Tra le principali novità, oltre a quelle già intervenute con i precedenti decreti, si segnala:

- La proroga del versamento della seconda o unica rata degli acconti 2020, relativamente a imposte dirette e IRAP, estesa anche ai soggetti esonerati o esclusi dall'applicazione degli ISA;
- La proroga dei versamenti tributari e previdenziali in scadenza nel mese di dicembre ovvero relativi all'IVA, ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi previdenziali per imprese e lavoratori autonomi;
- La proroga del versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”, nonché la possibilità di ridefinire i piani di dilazione da accordare con l'Agente della riscossione.

PROROGA VERSAMENTO SECONDA O UNICA RATA DELLE IMPOSTE

Confermata la proroga del versamento della seconda o unica rata relativa agli acconti 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP, come anticipato dal MEF con il comunicato stampa del 27.11.2020. In particolare, il decreto ha predisposto la proroga:

- Al 10.12.2020 a favore di tutti gli operatori economici;
- Al 30.04.2021 a favore dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione non soggetti agli ISA con ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta 2019 non superiori a 50 milioni di Euro e con una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 1° semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi del 1° semestre 2019; la proroga è valida, altresì, per tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione non soggetti agli ISA, a prescindere

dalla riduzione del fatturato, che operano nei settori di cui alla Tabella 1, D.L. 137/2020 e Tabella 2, D.L. 149/2020.

Si ricorda che, con il D.L. 104/2020, era stata disposta la proroga al 30.04.2021 del versamento della seconda o unica rata degli acconti 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP a favore dei soggetti ISA che avessero registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel 1° semestre 2020, di almeno il 33% rispetto al 1° semestre 2019; la medesima proroga valeva anche per i soggetti operanti nei settori individuati nelle Tabelle 1 e 2, a prescindere dalla riduzione o meno del fatturato o dei corrispettivi. Tali norme restano in vigore.

PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO REDDITI E IRAP

È stata prevista la proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione del Modello Redditi 2020 riferito alle persone fisiche, società di persone e società di capitali, nonché della relativa dichiarazione IRAP.

PROROGA VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E IVA DI NOVEMBRE

Ad opera del decreto “ristori quater”, è stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di dicembre relativamente a:

- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e/o assimilati nonché dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, in qualità di sostituto d'imposta;
- IVA dovuta per il mese di dicembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12.2020, nonché l'acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020 per tutti i soggetti (il 27.12 è un festivo);
- Contributi previdenziali e assistenziali, inclusi quelli dovuti alla gestione separata INPS

Tali versamenti possono essere eseguiti, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 16.03.2021, in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima scadente il 16.03.2021.

I soggetti beneficiari della proroga sono i seguenti:

- Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa su tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi,

totalizzati nel 2019, non superiori a 50 milioni di Euro, che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di novembre 2020, di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;

- Contribuenti operanti nel settore dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa nelle aree caratterizzate da un'elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, alla data del 26.11.2020 (c.d. zone rosse e arancioni); la proroga in oggetto è applicabile ai contribuenti operanti nelle predette zone, indipendentemente dal volume di fatturato totalizzato nel 2019 e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi subita nel mese di novembre 2020;
- Contribuenti operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, D.L. 149/2020 (decreto "ristori-bis) nonché gli esercenti attività alberghiere, di agenzia di viaggio e tour operator, con domicilio o sede legale/operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), indipendentemente dal volume di fatturato totalizzato nel 2019 e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi subita nel mese di novembre 2020;
- Contribuenti esercenti attività sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 03.11.2020, quali palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale teatrali e/o cinematografiche, sale da ballo e discoteche, aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, indipendentemente dal volume di fatturato totalizzato nel 2019 e dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi subita nel mese di novembre 2020.

Tale proroga vale anche per le attività iniziate a partire dal 01.12.2019.

Di seguito, un'esemplificazione.

Soggetto e requisiti	Domicilio o sede legale/operativa	Versamento sospeso	Ripresa versamento
-----------------------------	--	---------------------------	---------------------------

<p>Impresa o lavoratore autonomo con ricavi o compensi 2019 inferiori o uguali a 50 milioni di euro + riduzione del fatturato o corrispettivi di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a novembre 2019</p>	<p>Tutto il territorio nazionale</p>	<p>Liquidazione IVA mese di novembre, ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020</p>	<p>16.03.2021</p>
<p>Soggetto che ha iniziato l'attività dal 01.12.2019</p>	<p>Tutto il territorio nazionale</p>	<p>Liquidazione IVA mese di novembre, ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020</p>	<p>16.03.2021</p>
<p>Soggetto che esercita un'attività sospesa ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 03.11.2020</p>	<p>Su tutto il territorio nazionale</p>	<p>Liquidazione IVA mese di novembre, ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020</p>	<p>16.03.2021</p>
<p>Soggetto che esercita un'attività dei servizi di ristorazione</p>	<p>Zona arancione e rossa</p>	<p>Liquidazione IVA mese di novembre, ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020</p>	<p>16.03.2021</p>

Soggetto che esercita un'attività di cui alla Tabella 2 , D.L. 149/2020	Zona rossa	Liquidazione IVA mese di novembre , ritenute su redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali, acconto IVA, il tutto scadente il 16.12.2020	16.03.2021
--	-------------------	--	-------------------

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Con riferimento alle somme dovute a titolo di “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio”, l’articolo 68, D.L. 18/2020 aveva previsto il differimento del termine di versamento delle rate scadenti il 28.02.2020 e il 31.03.2020 al 01.06.2020.

A seguito della modifica intervenuta con l’articolo 154, D.L. 34/2020, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute nel 2020 (inclusa quella scadente il 01.06.2020, per effetto della predetta proroga) non pregiudicava l’efficacia della definizione agevolata a condizione che il versamento integrale di dette somme venisse effettuato entro il prossimo 10.12.2020.

Tuttavia, per effetto dell’articolo 4, D.L. 157/2020 (c.d. decreto “ristori-quater”), il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute nel 2020 e scadenti il prossimo 10.12.2020 può essere sanato mediante versamento di tutte le rate pregresse e scadute nel 2020 entro il 01.03.2021 (inclusa quella scadente il 30.11.2020).

Si ricorda che il pagamento differito al 01.03.2021 non comporta l’applicazione di interessi né la perdita dei benefici della definizione agevolata.

PROROGA VERSAMENTO PREU

In relazione al versamento del saldo PREU previsto per il 18.12.2020 relativamente agli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS (new slot e video lottery) e al canone concessorio, si rammenta che l’articolo 5, D.L. 157/2020, ha previsto nuove modalità di versamento, come segue:

- Versamento delle somme relative al quinto bimestre 2020 (settembre-ottobre) effettuato nella misura del 20% entro il 18.12.2020;

- Versamento della parte residua ovvero dell'80% a saldo in rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi legali calcolati per giorno, a partire dal 22.01.2021; le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo (ultima rata entro il 30.06.2021).

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

Con la modifica intervenuta ad opera dell'articolo 7, D.L. 157/2020, è stata ridefinita la disciplina delle dilazioni di pagamento che il contribuente può chiedere all'Agente della riscossione in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In questi casi, infatti, e fino alla data dell'eventuale decadenza o rigetto dal beneficio accordato, si producono i seguenti effetti:

- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, salvo quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda di dilazione;
- Non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Tuttavia, con l'aggiunta del comma 1-quater-1, è stato previsto che in caso di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, non può essere accordata la dilazione di pagamento delle somme dovute se la verifica medesima è antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione. Inoltre, con l'aggiunta del comma 1-quater-2 è stato previsto che il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché:

- non sia avvenuto l'incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione,
- il terzo non abbia reso dichiarazione positiva;
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In caso di presentazione di istanze di dilazione nel periodo intercorrente fra il 30.11.2020 e il 31.12.2021 si applicano le seguenti procedure:

- il limite entro cui il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di ottenere la dilazione è elevato da 60.000 a 100.000 euro;

- gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lett. a), b), c), D.P.R. 602/1973, riguardanti la decadenza automatica dalla rateazione, la riscossione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e la possibilità di presentazione di una nuova rateazione del carico se le rate scadute alla stessa data di presentazione dell'istanza sono integralmente liberate, si determinano e hanno efficacia in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.

È stato, inoltre, previsto che per i piani di dilazione accordati prima della sospensione di cui al D.L. 18/2020 (decreto "cura Italia") e riferiti ai contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale/operativa nelle c.d. "prime" zone rosse, per i quali si fosse decaduti dai benefici, è possibile presentare nuovamente la proposta di dilazione entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data di relativa nuova presentazione.

Infine, con la modifica del comma 3-bis di cui all'articolo 68, D.L. 18/2020, è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui agli articoli 6, D.L. n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, D.L. n. 148/2017 (definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'01.01 al 30.09.2017 - "rottamazione" e "rottamazione-bis").

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE "NUOVE" CATEGORIE

Il contributo a fondo perduto, già previsto dall'articolo 1, D.L. 137/2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con partita IVA attiva alla data del 25.10.2020, è stato esteso (con medesima percentuale di ristoro al 100%) anche alle seguenti categorie di lavoratori.

Codice attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, GPL, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature per ufficio	100%
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%

46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro	100%
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.15.07	Mediatori di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario e accessori di abbigliamento	100%
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento e arredamento, incluse merceria e passamaneria	100%
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	100%
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie e articoli da viaggio	100%
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%

46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari; olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti simili	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati freschi	100%
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, incluse uova e tabacco	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi	100%
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentati nca	100%
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di novembre

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di novembre 2020, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 508 DEL 2/11/2020 – ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE E TARDIVA ASSEVERAZIONE

La società istante, proprietaria di un capannone industriale sito in zona sismica 3 sul quale ha iniziato i lavori di ristrutturazione mediante parziale demolizione e ricostruzione, chiede chiarimenti in merito al termine di allegazione dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio di cui al co. 2, art. 3, D.M. n. 58 del 2017. L'Agenzia delle Entrate, nello studio delle carte, chiarisce come l'istante abbia presentato l'asseverazione in un momento successivo alla presentazione della SCIA e all'inizio dei lavori e, conseguentemente, il deposito dell'asseverazione effettuato dall'istante deve essere considerato tardivo. Inoltre il ritardo non può essere imputato ad una incertezza normativa in quanto al momento dell'inizio dei lavori, era già noto che sulle zone sismiche 2 e 3 si potessero effettuare gli interventi agevolati di cui all'art. 16, co. 1-septies, Legge 90/2013 su modifica apportata dal D.L. 34/2019, Decreto Crescita.

INTERPELLO N. 509 DEL 2/11/2020 - CREDITO D'IMPOSTA DA LOCAZIONE COMMERCIALE E ATTIVITÀ NON INIZIATA

Con il presente interpello, l'istante dichiara di aver acquisito la partita Iva nel 2020 per lo svolgimento di attività di bar ed esercizi simili senza cucina e, di aver sottoscritto, un contratto di locazione ad uso commerciale. L'istante che dichiara inoltre di non aver mai avviato la propria attività a causa del Covid-19 e che pertanto, risulta inattiva, chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire comunque del credito d'imposta sui canoni corrisposti. L'Agenzia delle Entrate, premettendo che nessuna fattura è stata emessa e che pertanto non si verifica il requisito della riduzione del fatturato, l'istante ricade comunque tra coloro che *“hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019”* e che, di

conseguenza, in linea di principio, possono fruire del credito d'imposta di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio. Tuttavia, continua l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie non risulta integrato l'ulteriore requisito riguardante la destinazione all'uso "commerciale" dell'immobile locato proprio perché non si ha l'inizio attività: in tal caso sarà comunque possibile in sede di avvio dell'attività nell'immobile locato, anche se successivo ai mesi di riferimento del credito, recuperare retroattivamente l'agevolazione.

INTERPELLO N. 514 DEL 2/11/2020 – CESSIONE DEL CREDITO E SOGGETTO IN REGIME FORFETTARIO

L'istante riferisce di aver intenzione di ristrutturare un'unità immobiliare ubicata in zona sismica 2 nel rispetto dei requisiti di legge previsti per l'applicazione del c.d. "sisma bonus" e di voler cedere il credito ad un istituto di credito. Dal momento che l'istante ha svolto negli ultimi due anni, attività professionale in regime Forfettario e, non possedendo capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni ordinarie da sisma bonus, chiede chiarimenti circa la possibilità di cessione del credito. L'Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni fornite con la circolare n. 24/E del 2020, conferma all'istante la possibilità che egli abbia di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio anche se, come affermato, risulti privo di capienza per la detrazione dall'Irpef.

INTERPELLO N. 516 DEL 2/11/2020 – DONAZIONE DI AZIENDA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Tramite il presente interpello, l'istante dichiara di essere titolare di un'impresa in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 66 del Tuir ricevuta in donazione dalla madre nel 2019. L'impresa ricevuta in donazione comprendeva sia beni strumentali, sia merci che l'istante ha venduto nel corso del 2019 realizzando un reddito elevato a causa dell'impossibilità di poter dedurre i relativi costi già dedotti dalla madre donante nel periodo d'imposta 2017. Date le premesse, l'istante chiede chiarimenti circa il comportamento da adottare ai fini delle imposte dirette. L'Agenzia delle Entrate nell'analizzare la problematica dell'utilizzo delle perdite fiscali sorta con l'applicazione del regime semplificato per cassa adottato dalla madre donante, chiarisce all'istante come il co. 1, art. 58 del Tuir, disponga che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa. La donazione

dell'azienda esercitata, dunque, non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna, in capo al donante, a condizione che l'azienda venga assunta dall'avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. L'istante che subentra come donataria persona fisica nell'attività della madre e che assume i beni dell'azienda in continuità di valori fiscali, ai sensi dell'art. 58 del Tuir, può dedurre dal valore di realizzo delle merci, il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l'atto di donazione, nel periodo d'imposta 2019 e successivi.

INTERPELLO N. 517 DEL 2/11/2020 – IMMOBILI PATRIMONIO E BONUS FACCIATE

La società istante che ha nel proprio oggetto sociale anche l'attività di gestione di immobili, intende eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di due appartamenti di proprietà con identificazione catastale A/2 e A/3, usufruendo della detrazione prevista dal bonus facciate di cui all'art. 1, commi 219-223, Legge n. 160 del 2019 e chiede se sia possibile. L'Agenzia delle Entrate illustra all'istante che la tipologia degli immobili che può essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, è quella degli immobili strumentali ma, anche quella degli immobili patrimonio di cui all'art. 90 del Tuir perché, intento della norma, è incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano.

INTERPELLO N. 524 DEL 4/11/2020 – ACCESSO AUTONOMO E SUPERBONUS

L'istante intende fruire della detrazione prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, Superbonus, relativamente agli interventi da effettuare sull'unità immobiliare di sua proprietà facente parte di un condominio. L'istante che precisa inoltre di disporre di un accesso indipendente chiuso da cancello, con accesso da percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio e pertanto non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà, chiede se possa accedere all'agevolazione in questione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come per "accesso autonomo dall'esterno" si intenda anche l'accesso attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o accesso attraverso un terreno di utilizzo comune ma non esclusivo. Non è rilevante a tal fine che l'accesso indipendente sia collegato a proprietà pubblica o privata.

INTERPELLO N. 528 DEL 4/11/2020 – ALIQUOTA IVA BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DEL COVID-19

La società istante dichiara di svolgere l'attività di cessione e noleggio di apparecchiature biomedicali tra cui ventilatori polmonari, ecotomografo portatile, elettrocardiografo e tomografo computerizzato nonché di fornire servizi di gestione, manutenzione e sicurezza delle apparecchiature biomediche, scientifiche ed informatiche e degli strumenti chirurgici e di consulenza tecnica nell'ambito dell'ingegneria biomedica anche per l'attività di progettazione. A fronte dell'emergenza nazionale da COVID-19, l'istante che dichiara di aver avuto un aumento considerevole della richiesta di acquisto e noleggio di attrezzatura biomedica di cui al co. 1, art. 124, D.L. n. 34/2020, chiede di conoscere quale sia il regime IVA applicabile alle fatture dei canoni di noleggio dei beni elencati nell'art. 124, D.L. n. 34/2020 con riferimento sia al periodo compreso tra il 19/05/2020 e il 31/12/2020, sia al periodo decorrente dal 01/01/2021. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come per le operazioni di noleggio effettuate dal 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore dell'art. 124, D.L. n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020, è applicabile il regime di esenzione dall'IVA. Per le medesime operazioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 sarà invece applicabile l'aliquota IVA ridotta nella misura del 5% ai sensi del n. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. 633/72.

INTERPELLO N. 529 DEL 4/11/2020 E 530 DEL 4/11/2020 – ALIQUOTA BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DEL COVID-19

Con i presenti interPELLI gli istanti chiedono chiarimenti su quali detergenti liquidi si applichi l'agevolazione di cui all'art. 124, D.L. n. 34/2020 e conseguentemente dell'esenzione IVA. L'Agenzia delle Entrate chiarisce agli istanti come rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 124 non tutti i prodotti disinfettanti, né di beni con finalità di cosmesi, bensì solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l'igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'ISS nel Rapporto 19/2020 Rev. Trattandosi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente quale il Ministero della salute, in assenza di questa autorizzazione la relativa cessione non potrà beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 124, D.L. n. 34/2020 o a regime dell'aliquota IVA del 5%.

INTERPELLO N. 535 DEL 6/11/2020 – CONCORDATO PREVENTIVO

Tramite il presente interpello, l'istante che dichiara di essere impresa appaltatrice di diverse commesse ricadenti nell'ambito applicativo dello split payment di cui all'art. 17-ter, co. 1 e 1-bis, D.P.R. 633/72 con conseguente credito IVA strutturale, chiede, avendo presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, se a seguito della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, possa ottenere in via prioritaria il rimborso del credito IVA maturato dopo la pubblicazione della predetta domanda senza l'obbligo di prestare le garanzie di legge, né di compensare il credito IVA con i debiti tributari maturati antecedentemente. L'Agenzia delle Entrate illustra all'istante come via sia la possibilità per quest'ultimo di utilizzare il credito IVA sorto successivamente all'istanza di concordato ancorché, nel periodo precedente alla domanda per la procedura, fossero sorti debiti tributari iscritti a ruolo e non versati di importo superiore a 1.500 euro. Inoltre la circostanza che i debiti pregressi non possano essere compensati con i crediti maturati dopo l'apertura del concordato, non esime l'istante dall'obbligo di prestare garanzia, verificandosi una situazione di rischio che la norma intende tutelare.

INTERPELLO N. 546 DEL 12/11/2020 – CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

La società istante illustra di operare nel settore della produzione e del commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, collaborando con griffe e designer della moda italiana. La società svolge le fasi di ideazione, scelta della fragranza, studio del packaging, commercializzazione, identificazione del posizionamento commerciale selettivo mentre, l'attività di produzione, viene materialmente svolta per mezzo di soggetti terzi in conto lavoro situati prevalentemente in Italia. Inoltre il soggetto istante rappresenta di aver negoziato con altra società i termini e le condizioni per l'acquisizione della proprietà piena ed esclusiva di determinati marchi nel campo della profumeria. L'istante chiede se tale ultima operazione descritta di contratti di compravendita sia qualificabile ai fini fiscali come una cessione di singoli beni, imponibile ai fini IVA ovvero se, la detta operazione si configuri quale cessione di ramo d'azienda, esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. b), D.P.R. 633/1972 e assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di una attenta lettura dei termini e delle condizioni dell'acquisizione, rileva la possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale e che mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento. Conseguentemente sempre

l'Agenzia ritiene che l'operazione descritta sia qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni, e, in quanto tale, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

INTERPELLO N. 549 DEL 13/11/2020 – DETRAZIONE COMBINATA SISMA-BONUS ED ECO-BONUS

La società istante, soggetto Ires, dichiara di voler acquistare un immobile sul quale far eseguire lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica. L'istante chiede di conoscere se, a seguito della spesa sostenuta per gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, che intende porre in essere sulle parti comuni dell'immobile di cui è proprietario, possa fruire dell' Eco-bonus e del Sisma-bonus e se potrà optare per la cessione dei suddetti crediti. L'Agenzia delle Entrate conferma all'istante come la detrazione combinata per interventi antisismici e di riqualificazione energetica può essere fruita anche dai soggetti Ires. L'intervento deve riguardare una parte comune di edificio condominiale, a prescindere che l'immobile possa essere qualificato come strumentale, bene merce o patrimoniale e deve interessare il suo involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Inoltre sempre l'istante potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o, in alternativa, optare per la cessione del credito.

INTERPELLO N. 546 DEL 27/11/2020 – IVA NELLA DEMOLIZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE CON AUMENTO DELLA VOLUMETRIA

L'istante, S.a.s. afferma di svolgere l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali in conto proprio, con successiva vendita degli stessi. L'istante che dichiara di aver acquistato un edificio con area pertinenziale sul quale intende realizzare un progetto immobiliare consistente nella totale demolizione dell'edificio esistente e nella costruzione di un nuovo edificio residenziale con volume superiore a quello da demolirsi, chiede chiarimenti circa l'aliquota IVA da applicarsi in relazione ai contratti di appalto. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'intervento edilizio descritto dall'istante, consistente nella demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria, se qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia dal competente ente territoriale, non possa considerarsi come "nuova costruzione" ai fini

dell'applicazione della disposizione di cui al n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA. Conseguentemente, i relativi contratti di appalto saranno soggetti all'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies), della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

L'angolo Informatico

APP IO e CASHBACK

di Daniele Ziantoni

In questo articolo ci concentriamo su un argomento che in questi giorni è di attualità grazie all'attivazione del cashback previsto dal Piano Cashless.

Questa app, in realtà è già presente nelle nostre vite da tempo, è stata pensata come una piattaforma utile per interagire con le pubbliche amministrazioni mettendo a disposizione dei servizi che vengono erogati non solo dall'Agenzia delle Entrate, ma anche da comuni o ACI.

Non solo, consente di monitorare alcune scadenze quali il bollo dell'autovettura o la carta d'identità o gli accessi non autorizzati alle ZTL.

Con il piano bonus vacanze la possibilità di richiedere e monitorare l'operazione del buono attraverso l'app.

Tutto questo ha lo scopo di unificare i canali che ora sono diversi a seconda dell'istituto incanalandoli in un'unica piattaforma facilmente accessibile.

Analizziamo l'APP

L'app è scaricabile dall'APP Store per i sistemi Apple iOS e Play Store per i sistemi Android.

Registrazione e accesso



Per accedere all'app il contribuente dovrà dotarsi di una identità digitale, non sono ammessi credenziali composte da nome utente e password.

Le identità disponibili sono lo SPID e la CIE.

Si ricorda che per l'utilizzo della CIE il telefono deve essere dotato di dispositivo NFC e delle credenziali recapitate insieme alla CIE.

Successivamente si dovrà creare un PIN autorizzativo oppure concedere all'app l'accesso ai dati biometrici (impronta o volto) memorizzati nel telefono.

I servizi

Piccola nota iniziale, i servizi sono in continua evoluzione e vengono man mano implementati, questo elenco è quindi soggetto a modifiche.

SCADENZE: in questa sezione l'app consente al cittadino di avere un promemoria delle scadenze cui è soggetto quali, ad esempio, la scadenza della carta d'identità o di una domanda alla PA o iscrizione all'asilo.

PAGAMENTI: consente il pagamento diretto di scadenze che vanno dalle multe ai servizi comunali.

NOTIFICHE: sezione riepilogativa che consente al cittadino la visione di avvisi importanti.

DOCUMENTI: consente il download di documentazione della PA utile per altri servizi.

Attenzione però che questi servizi sono collegati alla singola amministrazione comunale, quindi PA di livello nazionale come l'Agenzia delle Entrate offre già alcuni servizi, altri di carattere locale non si sono ancora attivati.

Quali servizi

Diverse tipologie di servizi a tua disposizione.



Un esempio: iscrizione all'asilo pubblico comunale. Può capitare, ad esempio, che il comune di Milano abbia già attivato questo servizio, ma non un piccolo Comune con pochi abitanti.

Passiamo ad analizzare le varie sezioni messe a disposizione dall'APP.

MESSAGGI

Includono notifiche di scadenza di avvisi o pagamenti (es. bollo auto) come anche nuovi aggiornamenti dell'APP ma anche avvisi della protezione civile.

Se abilitate le notifiche, l'app rimane attiva ma silente e nel caso di nuovo messaggio o scadenza farà comparire un avviso nello schermo del dispositivo.

PORTAFOGLIO

La sezione portafoglio si divide in 4 sezioni.

La prima riepiloga i metodi di pagamento, la seconda i "buoni e sconti" che include il cashback e il bonus vacanze.

La terza (non visibile nello screenshot qui a fianco) i pagamenti effettuati ed infine la quarta ovvero il pulsante per pagare l'avviso.


Ricapitolando, nella sezione portafoglio, viene data la possibilità di effettuare i pagamenti alla PA e vengono riepilogate le transazioni passate.

Per fare ciò, si deve fornire un metodo di pagamento dato non solo dai classici canali bancari quali la carta di credito o il bancomat (quest'ultimo in fase di attivazione), ma anche a servizi web quali SATISPAY e PAYPAL.

Aggiunta la metodologia di pagamento sarà possibile pagare un avviso mediante l'apposito bottone e inquadrando il QR code o il codice univoco IUV indicato nell'avviso.

SERVIZI

In questa sezione sono disponibili i servizi attivabili divisi in base all'ente che li eroga quindi di carattere nazionali (es. ACI) o locale (amministrazioni comunali). Nella sezione "locali" si può fare una ricerca che va dal comune dall'ulss. Dipende sempre se quest'ultima si è attivata su questo servizio.



Programma CASHBACK

Il programma cashback di Natale, come ben sappiamo, è una anticipazione sperimentale del programma cashback che dovrebbe partire dal 01.01.21 che prevede un rimborso pari al 10% delle spese effettuate.

Ci permettiamo di analizzare i punti salienti per poter beneficiare di questo bonus.

- Le spese devono essere effettuate presso un negozio fisico (quindi non on-line);
- Per il periodo natalizio questo va dal 08/12/20 – 31/12/20;
- Minimo di 10 transazioni indipendentemente dall'acquisto effettuato;
- Massimo 15€ di rimborso per singola transazione e massimo 150€ per il periodo natalizio;
- Il programma riguarda la singola persona, a nulla
- Gli acquisti devono essere effettuati dal di fuori del regime d'impresa;

Sull'ultimo punto ci si permette di apporre particolare attenzione considerato che all'attivazione del programma viene specificatamente richiesto che le transazioni sono al di fuori di questo regime.

Purtroppo, ad oggi non è possibile verificare il corretto uso. Stante le informazioni ricevute si dovrà procedere così:

- Sezione portafoglio aggiungere nei metodi di pagamento la carta di credito o il bancomat che verranno utilizzati e sulle cui transazioni calcolato il rimborso;
- Nella sezione Bonus e sconti cliccare sull'icona Cashback, accettare le condizioni e inserire l'iban sui cui ricevere il rimborso.

Tornando agli acquisti del regime d'impresa, per quelle situazioni dove il conto corrente impresa o professionista è promiscuo con quello personale, si consiglia di prestare attenzione alla carta inserita.

Le prossime scadenze



30 novembre 2020

Prorogato al

10 dicembre 2020

MODELLO REDDITI

Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Termine di versamento della 2° rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP in presenza delle condizioni indicate (diminuzione fatturato/corrispettivi).

MODELLO 770

Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediario, della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

CERTIFICAZIONE UNICA

Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi pre-compilata.

SALDO E STRALCIO/ROTTAMAZIONE TER

Termine di versamento delle rate 2020 (art. 154 D.L. 34/2020).

15 dicembre 2020

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Termine per la presentazione delle domande di accesso al fondo destinato alla ristorazione per le attività con codici Ateco: 56.10.11 - 56.29.10 - 56.29.20 - 56.10.12 - 56.21.00 -

55.10.00. Maggiori informazioni su portaleristorazione.it

16 dicembre 2020

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi.

LIQUIDAZIONE IVA

Termine per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito per i contribuenti mensili.

SALDO IMU

Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2020. Il D.L. 104/2020, il D.L. 137/2020 e il D.L. 149/2020 hanno previsto la cancellazione della 2° rata Imu 2020 per i soggetti colpiti dalle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19.

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPERATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione separata da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

INPS – GESTIONE EX- ENPALS

Le aziende nel settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento mediante modello F24 dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

INPS - AGRICOLTURA

Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2020.

RIVALUTAZIONE TFR

Termine di versamento dell'acconto nella misura del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

SOSPENSIONI COVID-19

Termine di versamento della 4° rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Covid-19.
